



## **Seminario ACEN, 11 maggio 2017**


**Panoramica sui principali strumenti  
di risanamento della crisi d'impresa**

**Relatore:** Dott. Francesco Pellone  
francescopellone@pelloneassociati.it

---

# Introduzione

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa




# Gli strumenti di risanamento della crisi – sintesi - confronto

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

	Piani attestati di risanamento	Accordi di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Riferimento normativo	art. 67, comma 3, lett. d), L.F.	art. 182-bis, L.F.	artt. Da 160 a 186, L.F.
Caratteristiche della crisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crisi reversibile moderata e di breve periodo</b> che non richiede la tutela dalle azioni esecutive dei creditori.</li> <li>• <b>Non vi sono problemi di liquidità</b> visibili.</li> <li>• Presenza di beni che possono essere ceduti e/o offerti in garanzia ai creditori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Problemi di liquidità</b> nel breve – medio termine.</li> <li>• <b>Necessità di ristrutturare il debito.</b></li> <li>• Necessità di una limitata moratoria.</li> <li>• Disponibilità del 60% dei creditori ad un accordo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi sono <b>seri problemi di liquidità.</b></li> <li>• Non basta rinegoziare il debito, ma occorre <b>ridurre l'entità</b> ed ottenere la protezione data dalla moratoria.</li> <li>• Possibile cessione di beni.</li> </ul>
Fase giudiziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completamente stragiudiziale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordo stragiudiziale, intervento del Tribunale solo in fase di omologa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Tribunale, con organi della procedura.</li> </ul>

# I piani attestati di risanamento/ art. 67 - Presupposti

Seminario ACEN, maggio 2017 - Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa



**NOTA 1:** Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- ❖ aver avuto, nei **tre esercizi** antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo** patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro trecentomila**;
- ❖ aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro duecentomila**;
- ❖ avere un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad **euro cinquecentomila**.

# I piani attestati di risanamento – Gli effetti

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Gli effetti

Gli effetti che il piano attestato produce sono

L'esenzione da azione revocatoria fallimentare

L'esenzione da bancarotta semplice e preferenziale

La **dichiarazione di fallimento** costituisce il **presupposto per l'applicazione** della revocatoria fallimentare (e, quindi, delle relative **esenzioni**) come pure un elemento costitutivo dei reati di bancarotta semplice e preferenziale (e, quindi, per l'applicazione delle relative esenzioni)

Affinché tali esenzioni possano operare, occorre che il **piano attestato** sia **opponibile** al fallimento e, quindi, che sia il piano che l'attestazione abbiano **data certa** anteriore alla dichiarazione di fallimento

## I piani attestati di risanamento – Lo scopo

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

### Lo scopo

Gli obiettivi che il piano attestato di risanamento produce sono

Risanamento dell'esposizione debitoria

Riequilibrio della situazione finanziaria

- ❖ Allo scopo di **assicurare la continuazione dell'attività d'impresa** trovano, pertanto, giustificazione le esenzioni previste quali effetti del piano attestato.
- ❖ Considerato che, se gli effetti contrattuali del piano vincolano solo i creditori direttamente coinvolti, gli effetti dell'esenzione da revocatoria, in caso di insuccesso, sono destinati a riflettersi su tutti i creditori, il piano attestato **non può avere contenuto meramente liquidatorio**.

# I piani attestati di risanamento – Caratteristiche del piano

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Caratteristiche del piano

- ❖ L'attività preliminare alla redazione del piano è quella di analisi della natura della crisi che investe l'impresa e delle cause che l'hanno determinata.

- ❖ Considerato che **il legislatore tace sul contenuto del piano**, si ritiene che:

- ❖ **Il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore.**

- **Il piano può essere predisposto unilateralmente dal debitore, può coinvolgere alcuni o tutti i creditori, ovvero solo terzi investitori** (nella prassi, il piano viene concordato almeno con le banche creditrici al fine di conferire al piano una maggiore credibilità).
- **Il contenuto del piano può essere il più vario** (può prevedere, ad esempio, dilazioni di pagamento, finanziamenti, dismissioni di cespiti, operazioni straordinarie di riassetto societario, industriale e occupazionale).
- **La durata del piano generalmente si sviluppa nell'arco di 3/5 anni**, nel quale devono essere compiuti gli atti necessari a riacquistare il riequilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita, ma può essere anche di durata più lunga, se c'è accordo dei creditori coinvolti.

# I piani attestati di risanamento – Il professionista attestatore

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Il professionista attestatore

❖ La veridicità dei dati e la fattibilità del piano devono essere attestate da un **professionista indipendente designato dal debitore, il quale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili ed in possesso dei seguenti requisiti:**

❖ **Ai sensi dell'art. 236-bis, L.F., “il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro”.**

- svolgere la professione di **avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista** ovvero essere uno studio professionale associato o una società tra professionisti, i cui soci svolgono tali professioni;
- **deve essere indipendente** rispetto all'impresa in crisi che chiede l'attestazione dell'accordo e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;
- **non deve**, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, **avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore** ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- **non deve trovarsi in una situazione che comporta l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica di sindaco.**

# I piani attestati di risanamento – L’attestazione

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d’impresa

## L’attestazione

- ❖ Il piano predisposto dall’imprenditore deve essere corredato di un’attestazione, che ha la struttura di una relazione di verifica, **nella quale il professionista accerta e dichiara la sussistenza di tre requisiti:**



1. **La veridicità dei dati aziendali** sui quali si basa il piano.
2. **L’astratta idoneità del piano** a raggiungere l’obiettivo del superamento della crisi.
3. **La concreta fattibilità del piano**, secondo le circostanze in cui si trova l’impresa.



- ❖ **Se in sede di esecuzione del piano, vi sono rilevanti scostamenti** rispetto a quanto in esso previsto, **si deve ritenere necessaria una nuova attestazione, al fine di garantire l’esenzione da revocatoria** anche dei successivi atti di esecuzione.



- ❖ **L’esecuzione del piano deve essere interrotta nel momento in cui risulta chiaro che il piano è divenuto concretamente irrealizzabile**, venendo meno l’esenzione da revocatoria (e penalistica) per gli atti successivamente compiuti.

# I piani attestati di risanamento – L'esenzione dalla revocatoria

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

**Gli atti oggetto dell'esenzione da revocatoria**

L'esenzione da revocatoria riguarda

- **Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano** – vale a dire che risultano funzionali alla sua attuazione.
- **Atti di finanziamento dell'impresa erogati in esecuzione del piano** (c.d. "finanziamenti ponte"), se il relativo rimborso è previsto nel piano in funzione della sua attuazione.

- ❖ Anche gli atti che precedono la formalizzazione del piano possono rientrare nell'esenzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessario e indifferibile e purché il piano li indichi espressamente.

# I piani attestati di risanamento – Vantaggi e Svantaggi

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Vantaggi e Svantaggi

### Vantaggi

- Non è necessaria l'**adesione dei creditori**;
- Non è previsto **alcun controllo giudiziale** in un momento precedente al fallimento dell'impresa;
- **Esenzione da revocatoria fallimentare** delle operazioni poste in essere in esecuzione del piano;
- **Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale** dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione del piano;
- **Riservatezza del piano** (l'iscrizione del piano nel Registro delle imprese è una facoltà del debitore).

### Svantaggi

- **Mancanza di misure di protezione del patrimonio** del debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori;
- **Non è prevista la possibilità di ottenere nuova finanza** con il requisito della preveducibilità;
- Non opera la **sospensione della disciplina** in tema di consistenza del **capitale sociale** di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182 bis – Premessa Generale (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Premessa generale

Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento offerto all'imprenditore in stato di crisi al fine di proporre ad una parte dei creditori un **accordo volto al risanamento dell'impresa** e , conseguentemente, superare la crisi.

Gli accordi di ristrutturazione si articolano nelle seguenti fasi:

1

### Fase stragiudiziale

Accordo contrattuale tra l'imprenditore ed i creditori (che rappresentano almeno il 60% della massa creditoria) avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti.

2

### Fase giudiziale

Richiesta al Tribunale per l'omologazione dell'accordo.

3

### Fase eventuale

Istanza di anticipazione del blocco delle azioni cautelari ed esecutive (preaccordo).

## Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Premessa Generale (2/2)


Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

Aspetti principali degli accordi ex art. 182-bis, L.F.

- ✓ Libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate dalla legge (120 giorni dalla omologa).
- ✓ Almeno il 60% dei creditori (per importo) deve aderire all'accordo.
- ✓ Non è necessario rispettare la *par condicio creditorum*.
- ✓ Blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo.
- ✓ Omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale, che invece non interviene nella sua fase esecutiva. Non vi è la nomina di alcun organo della procedura.
- ✓ Esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato.
- ✓ Preveducibilità di finanza-ponte e dei finanziamenti dei soci (fino all'80% del relativo ammontare).
- ✓ Esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo.
- ✓ Possibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale (art. 182 ter L.F.), nell'ambito del Piano.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Presupposti

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa



# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Contenuto degli accordi (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

La legge non prescrive un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, L.F., il cui oggetto è rivolto al soddisfacimento dei creditori.

Esempi di possibili previsioni degli accordi ex art. 182-bis, L.F.

- ✓ Moratoria di pagamento dei crediti e/o riduzione dei crediti vantati nei confronti dell'impresa in crisi.
- ✓ Cessione dei beni dell'impresa in crisi.
- ✓ Rideterminazione degli interessi maturati e dei rispettivi tassi.
- ✓ Assunzione di tutti o parte dei debiti da parte di un soggetto terzo.
- ✓ Postergazione crediti.
- ✓ Conversione parziale o integrale dei crediti in partecipazioni al capitale dell'impresa in crisi o in strumenti finanziari partecipativi emessi da quest'ultima.
- ✓ Rinuncia a garanzie ovvero concessione di nuove garanzie anche da parte di terzi.
- ✓ Riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale.
- ✓ Interventi sugli assetti imprenditoriali, ovvero interventi di natura organizzativa.
- ✓ Concessione di nuovi finanziamenti.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Contenuto degli accordi (2/2)

---

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

Nonostante l'assenza di limiti sul contenuto degli accordi ex art. 182-bis, L.F., il legislatore ha previsto le seguenti condizioni necessarie all'omologazione:

**1**

L'accordo deve essere sottoscritto con i **creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti** (percentuale da calcolarsi sull'ammontare totale dei crediti e non sul loro numero).

**2**

L'**idoneità dell'accordo** ad assicurare il regolare **pagamento dei creditori estranei**, che devono essere pagati per intero entro **120 giorni dall'omologazione**, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro **120 giorni dalla scadenza**, in caso di crediti correnti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

## Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Requisiti formali (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

### Competenza territoriale



La domanda per l'omologazione deve essere disposta presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale o principale.

### Struttura



L'imprenditore deve depositare presso la Cancelleria del Tribunale:

- La domanda, in forma di ricorso, con la richiesta di omologazione dell'accordo.
- L'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti il 60% dei creditori.
- Gli allegati alla domanda di cui all'art. 161, L.F. (dopo indicati).
- La relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. D), L.F..

### Allegati alla domanda



- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
- Stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
- Valore dei beni e i crediti particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
- Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento dell'accordo.

## Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Requisiti formali (2/2)

---

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

### Relazione del professionista



La domanda deve essere accompagnata da una **relazione di un professionista** che attesti l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti al piano nei termini di legge (120 giorni dall'omologa del piano).

I **requisiti e le responsabilità penali** del professionista sono le medesime previste per il soggetto chiamato ad attestare i piani di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. D), L.F.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Effetti della pubblicazione dell'accordo (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, il piano di ristrutturazione e la relazione del professionista sono pubblicati nel Registro delle Imprese.

## **Divieto di azioni cautelari o esecutive**

**Per 60 giorni** dalla pubblicazione dell'accordo ex art. 182-bis, L.F., i creditori per titolo e per causa anteriore a tale data **non possono iniziare** o, se già iniziate, **proseguire azioni cautelari o esecutive** sul patrimonio del debitore **né possono acquisire titoli di prelazione** se non concordati.

## **Pagamento di forniture pregresse**

Il debitore può procedere al **pagamento dei crediti, dei fornitori anteriori alla domanda** (scaduti e non scaduti) dietro autorizzazione del Tribunale e se si presenta una domanda di accordo in continuità aziendale.

## **Finanziamenti effettuati dai soci**

Sono **prededucibili i finanziamenti effettuati dai soci** che rivestono tale carica già nel momento della presentazione dell'accordo nel limite massimo dell'80% dal loro ammontare.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Effetti della pubblicazione dell'accordo (2/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, il piano di ristrutturazione e la relazione del professionista sono pubblicati nel Registro delle Imprese.

## **Finanziamenti prededucibili**

Il debitore può richiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre **finanziamenti prededucibili** e tale richiesta può riguardare anche rapporti di finanziamento non ancora oggetto di trattative.

## **Sospensione degli obblighi di capitalizzazione**

Sospensione della disciplina della **causa di scioglimento** della società per perdita del capitale sociale e degli **obblighi di ricapitalizzazione** di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c.

## **Esenzione da azione revocatoria**

**Esenzione da azione revocatoria** degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato, inclusi gli eventuali apporti di nuova finanza.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Sintesi del procedimento

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Sintesi del procedimento per l'omologazione dell'accordo

Stipulazione di un accordo di ristrutturazione fra imprenditore e 60% dei creditori corredata da una relazione di attuabilità del professionista

Deposito dell'accordo presso la Cancelleria del Tribunale con richiesta di omologa

Il Tribunale decide sulle opposizioni proposte ed omologa l'accordo con decreto motivato

Pubblicazione del decreto nel Registro delle Imprese

Pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese

Entro 30 giorni i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione

Per 60 giorni dalla pubblicazione non è possibile promuovere o proseguire azioni cautelari e esecutive; si verifica inoltre la sospensione dei termini per le prescrizioni e le decadenze

Entro 15 giorni, è possibile proporre reclamo alla Corte d'Appello

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - Esecuzione dell'accordo

Seminario ACEN, maggio 2017 - Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa


- ✓ Ad avvenuta l'omologazione, l'impresa può dare esecuzione all'accordo.
- ✓ Nel caso di **inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore** a seguito dell'omologazione dell'accordo, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che:

1

Se l'impresa non paga in modo regolare e integrale i **creditori non aderenti** all'accordo, essi possono depositare ricorso per ingiunzione di pagamento, promuovere azioni cautelari ed esecutive e depositare istanza di fallimento dell'impresa.

2

Se l'impresa non adempie gli obblighi assunti nei confronti dei **creditori aderenti** all'accordo, questi possono chiedere al Tribunale la risoluzione dell'accordo secondo la disciplina generale prevista in materia contrattuale e depositare istanza di fallimento dell'impresa.



**Se il Tribunale accoglie la richiesta di risoluzione dell'accordo**, i creditori oggetto dell'accordo riacquistano la loro veste originaria: **perde efficacia** qualsiasi riduzione, dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito.

# Gli accordi di ristrutturazione dei debiti – Vantaggi e Svantaggi

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Panoramica conclusiva su vantaggi e svantaggi

### Vantaggi

- Flessibilità del contenuto del piano;
- Procedimento più rapido e meno costoso rispetto al concordato preventivo;
- Blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore già dalla fase di trattative per concludere l'accordo;
- Sospensione della disciplina in tema di consistenza del capitale sociale di cui artt. 2446, 2447 c.c.
- Assenza di controllo giudiziale nella fase esecutiva dell'accordo;
- Esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni poste in essere in esecuzione dell'accordo;
- Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione dell'accordo.


### Svantaggi

- Necessità di soddisfare integralmente i creditori dissenzienti o non aderenti;
- Temporaneità del blocco delle azioni cautelari ed esecutive (per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo);
- È previsto un controllo di omologazione del Tribunale.

# Concordato Preventivo – Sintesi del procedimento di Concordato Preventivo

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Sintesi del procedimento di concordato preventivo



# Concordato Preventivo – La presentazione della domanda di concordato (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

La procedura di concordato preventivo prende avvio con un atto a impulso di parte, ossia con il deposito della domanda di ammissione ai sensi dell'art. 161 L.F.

## 1. LEGGITTIMAZIONE

Legittimato a proporre la domanda di ammissione al concordato preventivo è il solo debitore se ricorrono tre condizioni:

1. Deve esercitare un'attività commerciale;
2. Deve versare in uno stato di crisi ovvero di insolvenza;
3. Deve superare almeno una delle soglie di fattibilità previste dall'art. 1 L.F.

## 2. FORMA DELLA DOMANDA E TRIBUNALE COMPETENTE

- ✓ La domanda di concordato si propone con un ricorso sottoscritto dal debitore, da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale componente, ossia quello del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.
- ✓ Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno che precede il deposito del ricorso non rileva ai fini dell'individuazione della competenza del Tribunale.

# Concordato Preventivo – La presentazione della domanda di concordato (2/2)

---

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## 3. ALLEGATI ALLA DOMANDA



Il debitore deve presentare con il ricorso (Domanda di ammissione alla procedura):

1. Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
2. Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3. L'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
4. Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
5. Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
6. La relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), L.F. che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

# Concordato Preventivo – La domanda di Concordato con riserva

---

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## La domanda di concordato con riserva



Dopo il deposito del ricorso, per tutto il periodo di tempo assegnato dal giudice per il completamento della domanda e fino al decreto di ammissibilità:

- ✓ Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti urgenti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti soltanto una volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale.
- ✓ I crediti sorti in conseguenza degli atti legalmente compiuti dal debitore sono considerati prededucibili ai sensi dell'art. 11, L.F..
- ✓ Il Tribunale sottopone il debitore a obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, in mancanza dell'assolvimento dei quali, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato e, su istanza del creditore o del P.M., può dichiarare il fallimento del debitore.

# Concordato Preventivo – Effetti della domanda (1/3)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## Gli effetti della domanda

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, si verificano i seguenti effetti:

**1**

### Limiti alle azioni esecutive e cautelari

- ✓ I creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo.
- ✓ Il divieto riguarda tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda, sicché non sussiste per i creditori il cui diritto si fonda su atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda, i quali dovranno invece essere soddisfatti integralmente in prededuzione.

**2**

### Effetti sostanziali per i creditori

Gli effetti sostanziali che si verificano a seguito della presentazione della domanda di concordato sono:

- ✓ Il congelamento delle prescrizioni e delle decadenze che sarebbero state interrotte o impedito dagli atti esecutivi vietati.
- ✓ Il divieto per i creditori di acquistare i diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione del giudice delegato.
- ✓ L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti alla pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese.

## Concordato Preventivo – Effetti della domanda (2/3)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

Gli effetti della domanda

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, si verificano i seguenti effetti:

**3**

### Effetti sull'amministrazione dell'impresa

- ✓ Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa nei limiti dell'ordinaria amministrazione affinché non vengano pregiudicate le ragioni dei creditori nel corso della procedura.
- ✓ La gestione dell'impresa è soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale, chiamato a controllare che il debitore non ponga in essere atti non autorizzati o atti in frode ai creditori.
- ✓ Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, occorre l'autorizzazione del Tribunale ovvero del giudice delegato.
- ✓ Dopo il deposito della domanda di concordato (inclusa quella con riserva), il Tribunale può autorizzare nuovi finanziamenti su istanza del debitore, previa attestazione del professionista in merito alla migliore soddisfazione dei creditori.
- ✓ Esenzione da revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (inclusa quella con riserva).
- ✓ Prededucibilità dei crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore.

## Concordato Preventivo – Effetti della domanda (3/3)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

### Gli effetti della domanda

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, si verificano i seguenti effetti:

**4**

#### Effetti sui contratti in corso di esecuzione

- ✓ Previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti secondo una valutazione di convenienza, in quanto la scelta possa facilitare la risoluzione della crisi.
- ✓ Il contraente che subisce le conseguenze dello scioglimento o della sospensione del contratto ha diritto ad un indennizzo in misura pari al risarcimento del danno.
- ✓ La facoltà di scioglimento o sospensione è esclusa nei seguenti casi:
  - per i rapporti di lavoro subordinato;
  - per i contratti di locazione (solo nel caso in cui il ricorrente sia la parte conduttrice);
  - per i contratti preliminari di compravendita d'immobile abitativo trascritti;
  - per le clausole compromissorie contenute nei contratti oggetto di scioglimento.

**5**

#### La sospensione della disciplina inerente alla consistenza del capitale

- ✓ Dal deposito del ricorso (anche “con riserva”) fino all’omologazione del concordato, viene sospesa la disciplina della causa di scioglimento della società per perdita del capitale e degli obblighi di ricapitalizzazione.

# Concordato Preventivo – La fase di ingresso alla procedura

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

## La fase di ingresso alla procedura:

1

Il decreto di ammissione al concordato preventivo segna l'avvio della seconda fase della procedura che sfocia nell'espressione del voto dei creditori in adunanza; il decreto di apertura deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei motivi di accoglimento della domanda e, in più particolare, deve comprendere:

1. La **nomina del giudice delegato** al quale spetta la direzione dell'udienza di adunanza dei creditori;
2. La **convocazione dei creditori** non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, stabilendo il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3. La **nomina del commissario giudiziale**;
4. La **fissazione di un termine** non superiore a 15 giorni **entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura**, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice.

2

Il commissario giudiziale, una volta acquisite le scritture contabili, procede all'esame dell'elenco dei creditori presentato dall'imprenditore e provvede alle eventuali necessarie modifiche.

3

Prima dell'adunanza dei creditori, il commissario giudiziale redige un inventario del patrimonio del debitore ed una relazione sulle cause del dissesto, sulla proposta del concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.

# Concordato Preventivo – Svolgimento dell'adunanza

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

L'adunanza consiste in un'udienza nella quale si svolge la discussione volta all'esercizio del voto da parte dei creditori che devono stabilire, con decisione collegiale, se approvare o meno il concordato

## 1

### Partecipanti all'adunanza

- L'adunanza è presieduta dal giudice delegato con compiti di direzione, di verifica e di controllo dei soggetti legittimati a partecipare, dei loro eventuali rappresentanti e, tra questi, degli aventi diritto di voto.
- All'adunanza partecipa anche il commissario giudiziale, con compito di esporre la relazione sul piano e di illustrare la proposta concordataria e la documentazione a supporto al fine di consentire ai creditori una consapevole valutazione dell'opportunità di aderirvi.
- Hanno diritto di partecipare all'adunanza tutti i creditori chirografari e i creditori privilegiati sottoposti a falcidia concordataria, la cui situazione giuridica trovi titolo e causa anteriori alla data del decreto di ammissione alla procedura, tenuto conto che è sufficiente l'assistenza del credito, non la sua esigibilità
- I creditori ammessi al voto sono sia coloro che vengono indicati nell'elenco predisposto dal commissario giudiziale, sia coloro che pur non essendo stati compresi, hanno partecipato all'adunanza e non sono stati esclusi dal giudice delegato.

## 2

### Le maggioranze per l'approvazione

- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza, per valore, dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui il debitore abbia previsto classi di creditori, la maggioranza deve verificarsi nel maggior numero di classi.
- Sono esclusi dal voto i seguenti soggetti: 1) i creditori della massa; 2) il coniuge del debitore/i suoi parenti ed affini fino al IV grado; 3) i cessionari o aggiudicatari dei crediti dei suddetti soggetti da meno di un anno prima della proposta di concordato; 4) i creditori aventi diritto di prelazione sui beni del debitore insolvente, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale soddisfacimento.
- Le espressioni di voto dei creditori sono registrate nel processo verbale dell'adunanza, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonché dei creditori che hanno esercitato il loro diritto di voto e dell'ammontare dei loro crediti.

# Concordato Preventivo – Omologazione (1/2)

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

- ✓ Decorso il termine per la presentazione di adesioni tardive, il giudice delegato verifica se sono state **raggiunte le maggioranze** previste per l'omologazione.
- ✓ Se le **maggioranze non sono state raggiunte**, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale, il quale, sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara **inammissibile** la proposta di concordato con **decreto non soggetto a reclamo; in caso contrario, si apre la fase di omologazione.**
- ✓ Una volta approvato il concordato, il giudice delegato ne deve riferire al Tribunale, il quale emette un decreto di fissazione di **un'udienza in camera di consiglio** per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
- ✓ Il Tribunale dispone, quindi, che il **decreto**:
  - Sia **pubblicato** preso il Registro delle Imprese;
  - Venga **notificato**, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
- ✓ Almeno **10 giorni prima dell'udienza** di comparizione fissata:
  - Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono **costituirsì in giudizio**; il debitore, in particolare, è onerato di iscrivere a ruolo la causa mediante l'assistenza di un difensore;
  - Il commissario giudiziale deve depositare il proprio **parere motivato.**
- ✓ In presenza di **opposizione**, il Tribunale **assume i mezzi istruttori** richiesti e, a seguito di tali controlli, emette un decreto con cui omologa il concordato o con cui rigetta l'omologazione.
- ✓ Nel caso in cui non siano presentate opposizioni, il Tribunale, valutata l'esistenza delle maggioranze e delle regolarità della procedura, **omologa il concordato** con decreto motivato con il quale disciplina le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili e fissa condizioni e modi del loro svincolo.

## Concordato Preventivo – Omologazione (2/2)

---

Seminario ACEN, maggio 2017 – Panoramica sui principali strumenti di risanamento della crisi d'impresa

- ✓ Avvenuta l'omologazione, si apre la **fase esecutiva del concordato preventivo** che deve seguire le modalità indicate nel decreto di omologazione, diverse a seconda del contenuto del piano di concordato.
- ✓ Il decreto che **non omologa** e, quindi, rigetta il concordato è **provvisoriamente esecutivo**. Contestualmente a tale decreto, su istanza del creditore o su richiesta del P.M., il Tribunale, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza.
- ✓ Il decreto di omologazione emesso in assenza **di opposizioni non è impugnabile**; nei casi di decreto di **rigetto ovvero di decreto di omologa in caso di opposizione**, il decreto è **reclamabile** dinanzi alla Corte d'Appello.